



----- S T A T U T O -----

-----Della Società'-----

----"FEDERUTILITY SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"-----

-----TITOLO I-----

-----Denominazione - Sede - Durata-----

-----Art. 1-----

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:
"FEDERUTILITY SERVIZI - Società a responsabilità limitata". -

-----Art. 2-----

La società ha sede legale nel Comune di Roma. -----

-----Art. 3-----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. -----

-----TITOLO II-----

-----Oggetto sociale-----

-----Art. 4-----

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è finalizzata: -----

1) alla prestazione dei servizi nei confronti della Federutility, delle aziende, società ed enti associati alla stessa, delle altre imprese dei servizi pubblici e loro associazioni nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato in tutti i campi di attività della Federutility, quali sono previsti dallo Statuto federale, ad esempio mediante l'organizzazione di congressi, incontri, riunioni, seminari, corsi di formazione e addestramento, l'effettuazione di studi, analisi, ricerche, l'edizione di pubblicazioni relative alle materie di cui sopra ed ogni altra attività strumentale connessa.-----

2) Esercizio, per proprio conto e/o per conto di terzi, di attività editoriali, nel senso più ampio del termine, dirette anche alle pubblicazioni di libri e riviste periodiche, esclusa la stampa di giornali quotidiani, nel pieno rispetto della vigente normativa del settore editoriale.-----

3) All'acquisto ed amministrazione di beni immobili. -----

-----TITOLO III-----

-----Capitale – Quote – Conferimenti – Esclusione-----

-----Art. 5-----

Il capitale sociale è di 150.000,00 (centocinquantamila/00). -----

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. -----

La deliberazione di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento nel caso previsto dall'art. 2464 comma III. -----

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere aumentato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso dell'art. 2482/ter Cod.Civ. -----

La quota del socio moroso, nei casi di cui all'art. 2466 C.C. può essere venduta all'incanto. -----

-----Variazioni del capitale-----

-----Art. 6-----

Nei casi previsti dall'art. 2465 comma II l'acquisto non deve essere autorizzato con decisione dei soci. -----

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati.

-----**Esclusione**-----

-----**Art. 7**-----

Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, può essere escluso il socio che: -----

- essendosi obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti; -----
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società. -----

Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. -----

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente. -----

-----**Art. 8**-----

-----**Finanziamenti soci**-----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e

in conformità alle vigenti disposizioni di carattere anche fiscale (art. 43, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11, comma 3 lett. A, D.Lgs. 1 settembre 1993, delibera del Circ. 3 marzo 1994) versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare. -----

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione l'art. 2467 C.C. -----

-----Quote di partecipazione-----

-----Art. 9-----

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. -----

-----Art. 10-----

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese, o, per quanto riguarda i soci non ancora iscritti al Registro Imprese il domicilio risultante da titolo idoneo purché depositato presso il medesimo. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche me-

diante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento, nonché di relativa e repentina comunicazione da parte degli interessati presso il Registro delle Imprese.-----

E' onere del socio comunicare, senza indugio, al Registro delle Imprese il cambiamento.-----

-----TITOLO IV -----

-----Amministrazione – Poteri di rappresentanza -----

-----Art. 11 -----

-----Amministrazione -----

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto di tre membri. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci. -----

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato o per periodi di tempo stabiliti di volta in volta dall'Assemblea, salvo rinuncia, revoca od altra causa di cessazione. -----

Salvo le riserve, di cui all'art. 2475 comma IV quando l'amministrazione è affidata a più persone l'affidamento può avvenire disgiuntamente ovvero congiuntamente. -----

-----Art. 12-----

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo il disposto dell'art. 2475 comma IV C.C., possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso all'atto della nomina. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. ---

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

-----TITOLO V-----

-----Decisione dei Soci – Assemblee-----

-----Art. 13-----

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte dai soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. -----

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o

in forma digitale. -----

La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, all'organo di controllo e al revisore contabile, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata. -----

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresen-

tante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando: -----

a) la data in cui la decisione si è formata; -----

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno; -----

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; -----

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. -----

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento. -----

-----**Art. 14**-----

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi

sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci. -----

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni. --

Il socio può revocare il proprio consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata. -----

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando: -----

- a) la data in cui la decisione si è formata; -----
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno; -----
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; -----
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. -----

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. -----

Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente

L'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata. -----

-----Art. 15 -----

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti.-----

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. -----

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti: -----

a) lettera spedita ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese o da titolo idoneo debitamente depositato presso il Registro medesimo, o dal "libro delle comunicazioni" se istituito, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento; -----

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; -----

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci, i soci dovranno prima dell'assemblea confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ri-

cezione. -----

-----Art. 16-----

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'Assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo od il revisore, ove nominati, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

Qualora gli amministratori, l'organo di controllo od il revisore, ove nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

In tal caso, le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'organo di controllo assenti.-----

L'Assemblea è presieduta, a seconda della composizione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

-----Art. 17-----

A ciascun socio spetta il diritto di voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione del socio stesso. -----

Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino regolarmente iscritti nel Registro Imprese o da titolo idoneo debitamente depositato presso il Registro medesimo. Il voto non può essere e-

spresso per corrispondenza. -----

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il Segretario, o il Notaio verbalizzante, della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. -----

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da chiunque. Il

Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea. -----

-----**TITOLO VI**-----

-----**Rappresentanza**-----

-----**Art. 18**-----


L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. -----

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. -----

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta. -----

All'Amministrazione Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e se nominati, al Consigliere o ai Consiglieri delegati nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. -----

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o



disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta. -----

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. --

L'Organo Amministrativo può nominare uno o più procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, ivi comprese tutte le operazioni bancarie e finanziarie. -----

L'Organo Amministrativo può conferire la direzione di determinati settori dell'attività sociale ad uno o più direttori scelti anche fra persone estranee alla società. -----

All'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione spetta un compenso ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, determinato dall'Assemblea. -----

-----TITOLO VII-----

-----Esercizio Sociale – Utili – Diritto di recesso-----

-----Art. 19-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilan-

cio potrà essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Gli utili risultanti dal bilancio sono così ripartiti: -----


- il 5% al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale; -----
- il resto sarà destinato conformemente alle deliberazioni adottate in sede di approvazione del bilancio. -----

-----**Art. 20**-----

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge. E' consentito al socio che si astiene o che dissente sulle delibere assembleari aventi ad oggetto quanto previsto al 1° comma dell'art. 2473 di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dall'approvazione del terzo bilancio successivo a quello nel quale è stata approvata la delibera oggetto di astensione o di dissenso; è condizione essenziale per l'esercizio differito di tale diritto che il socio astenuto o dissenziente abbia convenuto, entro 30 giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione oggetto di astensione o di dissenso nel registro delle imprese, con accordo sottoscritto dall'Organo Amministrativo e dagli altri soci, il valore del rimborso della propria partecipazione al capitale sociale, le condizioni ed i mezzi di pagamento. Il pagamento, alle condizioni e con i mezzi di pagamento convenuti, deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data di comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso.----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**Organo di controllo**-----



-----**Art. 21**-----

Verificatisi i presupposti di legge o a seguito di decisione dei soci la società è controllata da un organo di controllo monocratico scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro e /o un revisore.-----

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi.-----

-----**TITOLO IX**-----

-----**Art. 22**-----

-----**Scioglimento e liquidazione**-----

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un o più liquidatori, nominati dalla Assemblea dei soci, ai quali, salva diversa delibera dell'Assemblea, competerà il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.-----

-----**TITOLO X**-----

-----**Art. 23**-----

-----**Clausola compromissoria**-----

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i soci, tra i soci, nonché fra gli aventi causa a qualsiasi titolo dai soci e gli altri soci e/o la società, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale e alla esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promos-

sa nei confronti di amministratori, organo di controllo, revisori, liquidatori o da essi stessi promossa – ad eccezione di quelle controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria e non possono comprometersi e comunque quelle per le quali la legge prevede l’obbligatorio intervento del P.M. – verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del luogo ove ha sede la società. -----

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via irrituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina. -----

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili. -----

-----Art. 24-----

-----Foro Competente-----


Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e dell’interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. -----

-----TITOLO XI-----

-----Rinvio-----

-----Art. 25-----

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano in via analogica le norme che riguardano casi simili o materie analoghe. --



In caso di dubbio si decide secondo i principi generali della buona fede e dell'affidamento. -----